

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Il Comune riconosce e chiama a collaborare all'espletamento delle funzioni pubbliche che gli sono proprie le associazioni, ancorché giuridicamente non riconosciute, che perseguano, senza fini di lucro, scopi sociali di ordine generale o solo in settori specifici o che attuino il volontariato, nonché quelle associazioni che si costituiscano con fini precipi di partecipazione e di apporto alla vita pubblica locale.

ART. 2 ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni di partecipazione e volontariato la cui tenuta è affidata al segretario Comunale.

L'albo è suddiviso per settori di attività di seguito elencati:

1. Sezione Cultura: Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione del dibattito, del confronto, dell'iniziativa culturale, produzione e divulgazione nei diversi campi delle arti e della cultura, valorizzazione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni e la tutela dei prodotti enogastronomici tipici;
2. Sezione ambiente, territorio ed impegno civile: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e la protezione civile.
3. Sezione educativa, sportiva e ricreativa: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività educative ludiche e ricreative in genere, la promozione della pratica sportiva e motoria; la promozione di iniziative volte a favorire l'educazione permanente degli adulti quanto dei ragazzi, la partecipazione alla vita sociale e le relazioni tra le persone.
4. Sezione socio assistenziale e sanitaria: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, alla promozione della persona, alla promozione delle politiche familiari, alla diffusione del principio di solidarietà ed il sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione.

ART. 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo, le Associazioni regolarmente costituite che hanno sede nel territorio comunale ed in tale ambito svolgono la propria attività sociale.

Nell'atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopi di lucro;
- b) organismi statutari regolarmente costituiti;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
- d) effettività dell'attività sociale da almeno 1 anno all'atto della domanda di iscrizione e prevedibile continuità operativa.

Eccezionalmente possono essere iscritte organizzazioni di nuova costituzione che presentino un valido progetto di attività e forniscano garanzie di immediata operatività.

La sussistenza di tali condizioni è valutata dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 3 del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.ro 1 del 12/02/2002;

ART. 4 MODALITÀ D'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Comunale competente per materia, che opera di concerto con l'assessorato di riferimento.

Le domande per le iscrizioni, indirizzate al competente responsabile di servizio devono pervenire nel periodo compreso tra il 01 febbraio e il 30 aprile di ogni anno, con allegata la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, e/ o copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e/o Partita Iva rilasciato dall'Ufficio del Registro;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, con relativi recapiti;
- c) elenco dei beni immobili patrimoniali eventualmente posseduti, con l'indicazione della loro destinazione;
- d) ultimo bilancio approvato, qualora adottato;
- e) relazione sull'attività svolta e sui programmi che l'associazione intende perseguire.

Il Responsabile del Settore competente, qualora ritenga necessaria l'integrazione dei documenti, ne fa formale richiesta all'istante.

L'istanza di iscrizione all'Albo deve essere accolta o motivatamente rigettata entro 30 giorni dall'arrivo al protocollo dell'Ente.

La richiesta di integrazione di cui sopra sospende il termine di 30 giorni, che riprende a decorrere dal giorno dell'acquisizione del o dei documenti richiesti.

La domanda di iscrizione, previo invito da parte del Responsabile comunale al richiedente di presentare le proprie osservazioni, può essere rigettata esclusivamente per mancanza di requisiti.

L'avvenuta iscrizione all'albo delle associazioni ha durata biennale e deve essere comunicata da ogni responsabile di servizio al segretario comunale, che cura la tenuta dell'Albo stesso.

Art. 5 EFFETTI E BENEFICI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione nell'Albo è condizione per aver titolo a:

- Patrocinio iniziative;
- Stipula di convenzioni con l'ente comunale;
- Assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative appartenenti all'ente comunale;
- Titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio;
- Titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari; in assenza della iscrizione all'Albo, la concessione di contributi straordinari è possibile solo in caso di eccezionali e giustificate ragioni;
- essere inseriti nel sito internet del Comune o in altri strumenti informativi per promuovere la propria attività.

L'Accesso ai contributi resta disciplinato dallo specifico "Regolamento per la concessione dei contributi e del patrocinio comunale" attualmente in vigore, mantenendo inalterate le modalità, i tempi di presentazione e gli uffici competenti.

ART. 6 REVISIONE – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

L'iscrizione all'albo ha validità di due anni ed è rinnovabile, previa nuova istanza e verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione.

Tuttavia al fine della verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, le organizzazioni iscritte devono far pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati

finanziari di acquisizione e utilizzazione delle risorse impiegate (bilancio consuntivo).

Con provvedimento del competente responsabile di servizio , viene disposta la cancellazione dall'albo delle associazioni nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività;
- mancato rispetto delle prescrizioni e nell'utilizzo dei contributi concessi;
- richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dall'Associazione;
- il venir meno di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di ogni e qualsiasi rapporto in atto tra l'Associazione depennata e il Comune o suo ente/organismo strumentale e/o partecipato.

ART. 7 PUBBLICITÀ

Il Comune di Alanno, attraverso la struttura burocratica del Settore comunale competente, cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo, mediante affissione all'Albo Pretorio. Inoltre provvede, all'inizio di ogni anno, alla pubblicazione e alla diffusione dell'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi.

ART. 8 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva a ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

Il Responsabile dell'Area competente provvede a dar notizia ai Cittadini dell'attivazione dell'Albo delle Associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità d'iscrizione così come previsto dal presente regolamento.

Il presente regolamento sostituisce ogni altro regolamento vigente in materia.

